



STATUTI

DELL'ORDINE EQUESTRE DI SAN MARINO

22 marzo 1860

Il Consiglio Sovrano della Repubblica di San Marino, correndo il secolo XV della fondazione della medesima, essendo Reggenti di essa Giuliano Belluzzi e Michele Ceccoli la prima volta, nei generali Comizi del giorno 13 di agosto dell'anno di nostra salute 1859,

compreso dalla piu' viva gratitudine verso la Provvidenza di Dio O.M., verso il Santo Autore della Repubblica Marino, verso quei Sovrani che hanno sempre favorito con predilezione la Repubblica stessa,

compreso eziandio dalla necessità di mostrarsi riconoscente verso quelli, che hanno cooperato efficacemente con segnalati servigi alla salute e al decoro della Repubblica, o che si resero grandemente benemeriti dell'umanità, delle scienze, delle arti,

Ha decretato:

- 1. - E' istituito, ad onore e gloria di Dio O.M., un Ordine Equestre per il Merito Civile e Militare, sotto l'invocazione di San Marino Protettore della Repubblica.**
- 2. - L'Ordine ha cinque gradi, cioè: Cavalier Gran Croce, Cavalier Grand'Ufficiale, Cavalier Uffizial Maggiore (Commendatore), Cavaliere Uffiziale, Cavaliere.**
- 3. - La facoltà di conferire l'Ordine risiede esclusivamente nel Consiglio Sovrano.**
- 4. - I tre gradi superiori sono destinati specialmente a ricompensare i segnalati servigi resi alla Repubblica: gli ultimi due sono destinati a ricompensare i segnalati servigi resi all'umanità, alle scienze, alle arti.**
- 5. - Il primo grado dell'Ordine si conferisce ordinariamente ai Sovrani, ai membri delle Famiglie regnanti, agli alti Funzionari d'uno Stato, e straordinariamente anche a quelli, i quali abbiano per servigi straordinari altamente meritata una tale ricompensa.**
Il secondo grado si suol conferire d'ordinario ai Diplomatici ed agli Uffiziali Generali.
Il terzo grado si può conferire ad ogni altra classi di persone.
- 6. - Il quarto poi ed il quinto grado si conferiscono secondo i meriti delle persone, per i motivi espressi nell'ultima parte dell'Art. 4.**

7. - La Reggenza, nel presentare al Consiglio Sovrano gl'individui da decorarsi, è in obbligo di presentare nello stesso tempo una memoria scritta, da trasciversi negli atti di quella tornata, nella quale memoria, dopo aver constatato la posizioni sociale dell'individuo si dovrà dettagliatamente render ragione: 1) dei meriti personali che lo distinguono; 2) dell'importanza dei servigi che ha reso all'umanità, alle scienze, od alle arti. In seguito di ciò, il Consiglio Sovrano non viene immediatamente alla deliberazione, ma bensì nella tornata successiva, e secondo le norme che regolano le deliberazioni del Consiglio stesso.

8. - La Reggenza non potrà far leggere nelle tornate del Sovrano Consiglio petizioni, o memorie dirette a conseguire il conferimento dell'Ordine, sia per il petente, sia per gli altri indicati dal petente stesso, in forma diversa da quella voluta nell'articolo precedente.

9. - Il Diploma verrà sottoscritto dai Reggenti, dal Segretario dell'Interno e da quello degli Affari Esteri.

10. - La Croce dell'Ordine è d'oro smaltata in bianco, pomata d'oro nel centro dell'estremità birostrali delle aste; accantonata da quattro torri di oro; caricata da un aureo scudo rotondo cerchiato di azzurro, coll'effigie di San Marino nel centro da un lato, e l'epigrafe - S. Marino protettore - nel suo cerchio, con lo stemma sammarinese dall'altro, e il motto - Merito civile e militare - nel cerchio; cimata da una corona chiusa di oro, e appesa ad un nastro di seta ondeggiata, tagliato longitudinalmente da liste alternate, quattro azzurre e tre bianche e cogli orli bianchi.

La Croce del primo grado è di 60mm. di diametro, e va appesa al nastro a tracolla largo 100mm da destra a sinistra; quella del secondo e terzo grado ha 45mm di diametro, e si porta al colla appesa al nastro largo 55mm; quella del quarto e quinto grado ha 55mm di diametro, e si porta appesa alla parte sinistra del petto ad un nastro largo 40mm. La differenza fra questi due ultimi gradi sta in ciò, che il quarto richiede il nastro piegato a rosetta.

I Cavalieri poi del primo grado avranno una placca del diametro di 80mm, composta dalla bianca croce caricata da un azzurro scudo rotondo coll'epigrafe - Relinquo vos liberos ab utroque homine - circondata da una ghirlanda di rami di quercia e di ulivo smaltati al naturale, e addossata ad una raggiera di quattro fasci di raggi d'oro a punta di diamante, alternati da altri quattro fasci di raggi d'argento scannellati e pomati alle estremità. - I Cavalieri del secondo grado porteranno anch'essi un'eguale placca, ma di soli 65 millimetri di diametro.

11. - E' lecito pure ai Cavalieri di portare all'asola dell'abito una piccola croce di 20mm, somigliante alla grande, appesa ad una sottile catena d'oro, od anche il semplice nastro.

12. - I Cavalieri di primo, secondo, terzo, quarto e quinto grado, senza pregiudizio di altro grado onorifico o attivo che avessero conseguito, o potessero conseguire nelle Milizie sammarinesi, sono facoltizzati a indossare rispettivamente l'uniforme di Generale, di Colonnello, di Tenente-Colonnello, di Maggiore e di Capitano delle Milizie stesse, con la differenza che non avranno la sciarpa, e invece delle mostreggiature di panno bianco, le avranno di velluto in seta bianco, e su di esse un aureo ricamo rappresentante una ghirlanda di foglie d'ulivo e di quercia.

13. - La degradazione o sospensione di un insignito avrà luogo, dietro le norme prescritte dalle Leggi penali di questa Repubblica, quand'anche il reato corrispondente alla pena comminata da esse leggi sia stato commesso all'estero, e all'estero dia stato irretrattabilmente condannato

il colpevole. La Reggenza a questo fine dovrà presentare al Sovrano Consiglio un voto in proposito redatto dall'Avvocato Fiscale.

14. - Si spedisce gratuitamente il Diploma ai decorati. Il Sovrano Consiglio, quando vorrà dare al decorato una manifestazione particolare di affezione in caso di straordinari servizi ricevuti, unirà al Diploma anche il dono della Croce relativa, il che verrà pure menzionato nel Diploma stesso.